SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **68**.

Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali. (13G00111). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130. (13A05156) . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte. (13A05225) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio provinciale di Lodi e nomina del commissario straordinario. (13A05226) *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 maggio 2013.

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13A05159) *Pag.* 6

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, sesta e settima tranche. (13A05253) . . . . . *Pag.* 29

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, quinta e sesta tranche. (13A05254). . . . . *Pag.* 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 marzo 2013.

Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente. (13A05157) . . . . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 giugno 2013.

Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015. (13A05155) . . . . . *Pag.* 33

DECRETO 11 giugno 2013.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. (13A05230). . . . . *Pag.* 36

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 maggio 2013.

Sostituzione del commissario governativo per la «Fenisor Porfido - Società cooperativa», in Orta di Atella. (13A05169) . . . . . *Pag.* 37

DECRETO 23 maggio 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana», in Mentana e nomina del commissario liquidatore. (13A05170). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 23 maggio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Presente Società Cooperativa» in Santa Marina. (13A05199). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 28 maggio 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della « Per case economiche S. Croce», in Roma posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (13A05171). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 28 maggio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Taurasia - società cooperativa», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore. (13A05200). . . . . *Pag.* 40

DECRETO 5 giugno 2013.

Chiusura delle società del gruppo Flotta Lauro: Eraclide - società di navigazione S.p.a. ed Elios - società di navigazione S.p.a. in amministrazione straordinaria. (13A05158). . . . . *Pag.* 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 maggio 2013.

Inserimento del medicinale «teriparatide» (Paratormone - PTH) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 507). (13A05201) . . . . . *Pag.* 42

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 20 maggio 2013.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale. (Delibera n. 13/161). (13A05084). . . . . *Pag.* 45

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 20 maggio 2013.

Modifiche allo Statuto. (13A05231) . . . . . *Pag.* 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola» (13A05227). . . . . *Pag.* 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintamin» (13A05228). . . . . *Pag.* 64

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 7 giugno 2013 (13A05269). . . . . *Pag.* 65

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 10 giugno 2013 (13A05270). . . . . *Pag.* 65

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 11 giugno 2013 (13A05271). . . . . *Pag.* 66

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riconoscimento, alla sig.ra Bartkeviciute Lolita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05272) . . *Pag.* 66

Riconoscimento, alla sig.ra Macarie Cristina Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05273) . . *Pag.* 66

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Ana Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05274) . . *Pag.* 66

Riconoscimento, alla sig.ra Berki Bisinella Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05275) *Pag.* 66

Riconoscimento, alla sig.ra Lencina Moreno Maria Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05276) . . . . . *Pag.* 66

Riconoscimento, alla sig.ra Buono Patrizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05277). . . . . *Pag.* 67

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05278). . . . . *Pag.* 67

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05279). . . . . *Pag.* 67

Riconoscimento, alla sig.ra Depaoli Ilenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (13A05280). . . . . *Pag.* 67

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chaource» (13A05229) . . . . . *Pag.* 67

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 gennaio 2013.

Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015. *(13A05119)*

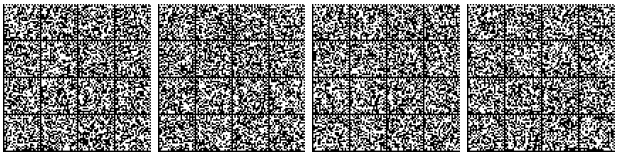

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **68**.

Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, commi 1, lettera *b)*, e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 24 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e del 21 febbraio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.»;

b) ai commi 7 e 8, la parola: «unità» è sostituita dalla seguente: «azienda»;

c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della motorizzazione»;

d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati»;

e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a quello della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 4, del codice»;

f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma» sono sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una» sono sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti: «, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»; nel secondo periodo, le parole: «da parte del Ministero dei trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 309

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 5 del 2012:

«Art. 11. *(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).* — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-*bis*, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-*bis*), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-*bis*» sono soppresse.

(*Omissis*).

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 330 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 330. *(Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali.* — 1. *Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.*

2. *La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.*

3. *Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.*

4. *Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.*

5. *Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.*

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'*azienda* sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'*azienda* sanitaria locale.

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera *c)* del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della *Direzione generale della motorizzazione* nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vicepresidente che presiede la seduta.

14. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati* delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero *della salute e alla regione competente* una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto *dall'articolo 1, comma 4, del codice*.

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, *almeno*, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia *ed almeno una* per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, *e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa*. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni *della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano*.

17. *Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.».

13G00111